

PENSPLAN PLURIFONDS

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data
9.12.1998 al n° 40

FONDO PENSIONE APERTO
(art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Regolamento

(Aggiornato al 15 settembre 2014)



PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I	IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	5
Art.1.	Denominazione	5
Art.2.	Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività	5
Art.3.	Scopo	5
PARTE II	CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	5
Art.4.	Regime della forma pensionistica	5
Art.5.	Destinatari	5
Art.6.	Scelte di investimento	6
Art.7.	Gestione degli investimenti	6
Art.8.	Spese	9
PARTE III	CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	10
Art.9.	Contribuzione	10
Art.10.	Determinazione della posizione individuale	11
Art.11.	Prestazioni pensionistiche	11
Art.12.	Erogazione della rendita	12
Art.13.	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	13
Art.14.	Anticipazioni	14
Art.15.	Prestazioni assicurative accessorie	14
PARTE IV	PROFILI ORGANIZZATIVI	15
Art.16.	Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	15
Art.17.	Banca depositaria	15
Art.18.	Responsabile	15
Art.19.	Organismo di sorveglianza	16
Art.20.	Conflitti di interesse	16
Art.21.	Scritture contabili	16
PARTE V	RAPPORTI CON GLI ADERENTI	16
Art.22.	Modalità di adesione	16
Art.23.	Trasparenza nei confronti degli aderenti	16
Art.24.	Comunicazioni e reclami	17
PARTE VI	NORME FINALI	17
Art.25.	Modifiche al Regolamento	17
Art.26.	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	17
Art.27.	Cessione del Fondo	17
Art.28.	Rinvio	18
Allegati		
allegato n.1	Disposizioni in materia di Responsabile	
allegato n.2	Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	
allegato n.3	Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	
allegato n.4	Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie	

PAGINA BIANCA

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1. - Denominazione

1. Il "PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività

1. L'"ITAS VITA S.p.A.", di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 ottobre 1998.

2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Trento, presso la sede della compagnia.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art.5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 5 comparti, come di seguito specificati:

ACTIVITAS

SOLIDITAS

AEQUITAS

SERENITAS

SECURITAS

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

ACTIVITAS

Il comparto ActivITAS persegue l'obiettivo di un'elevata crescita di capitale nel lungo periodo. Il **profilo di rischio è medio-alto** e gli investimenti sono prevalentemente indirizzati verso titoli di capitale, per una quota che non può scendere sotto il limite minimo del 50%, con un limite massimo dell'80% del patrimonio del comparto, e in titoli di debito.

In fasi di mercato eccezionali e considerato che la gestione si pone l'ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la riduzione dell'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria, gli investimenti di natura azionaria possono scendere al di sotto del limite minimo precedentemente indicato.

La parte rimanente del patrimonio del comparto viene investita in titoli di debito con un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale e in strumenti del mercato monetario.

Verranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

SOLIDITAS

Il comparto SolidITAS si prefigge l'obiettivo di accrescere il capitale investito nell'orizzonte temporale di medio periodo mediante una politica tesa a bilanciare investimenti in titoli di capitale e di debito. Resta comunque ferma la facoltà di investire in titoli di capitale per un massimo del 55% del portafoglio.

La parte rimanente del portafoglio viene investita in titoli di debito con un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale e in strumenti del mercato monetario.

Il profilo di rischio è medio e verranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti, denominati nella moneta di conto di corso legale in Italia e in valuta estera.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

AEQUITAS

Il comparto AequITAS si prefigge l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, attraverso l'investimento sia in titoli di debito (obbligazioni) sia in titoli di capitale (azioni). La selezione degli emittenti dei titoli sarà effettuata con la consulenza di un intermediario abilitato a prestare tale servizio e specializzato nella ricerca sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti (di seguito "Advisor Etico").

La valutazione prenderà in considerazione diversi aspetti della responsabilità dell'emittente, quali: politiche sociali, impatto ambientale, qualità della governance. Verrà valutato con attenzione il grado di coinvolgimento delle imprese in una serie di settori o pratiche controversi, quali ad esempio: test sugli animali, armamenti, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, energia nucleare, pesticidi, tabacco.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione di alcuni degli indicatori individuati per l'analisi della responsabilità sociale delle imprese e degli Organismi Sovranazionali:

- **AMBITO SOCIALE** (qualità dei rapporti di lavoro, pari opportunità, rispetto dei diritti umani);
- **AMBITO AMBIENTALE** (impatto dei prodotti e della produzione, sistema di gestione ambientale);
- **AMBITO DELLA GOVERNANCE** (modello di governance, trasparenza, gestione dei rischi).

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi o garantiti da Stati saranno presi in considerazione, tra gli altri, gli indicatori illustrati di seguito, escludendo a priori i Paesi retti da regimi dittatoriali o coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani.

- **AMBITO SOCIALE** (spesa pubblica per istruzione e sanità, lavoro minorile, accesso all'acqua e alle cure mediche, Indice di Sviluppo Umano);
- **AMBITO AMBIENTALE** (emissioni di inquinanti, energia da fonti rinnovabili, qualità delle acque, aree naturali protette, deforestazione);
- **AMBITO DELLA GOVERNANCE** (diritti politici, pena di morte, percezione della corruzione);
- **ALTRI FATTORI** (spese militari, produzione di energia nucleare, assistenza ufficiale allo sviluppo).

Il comparto è caratterizzato da una solida base di titoli di debito, fermo restando la facoltà di investire fino ad un massimo del 40% del portafoglio in titoli di capitale.

Il **profilo di rischio è medio** e l'investimento verrà effettuato in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia, sia in valuta estera.

Saranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

I titoli di debito vantano un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale.

Non sono previste forme di garanzia di restituzione del "capitale investito".

La Società si impegna a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un importo pari almeno ad € 5,00 per ognuno degli aderenti al comparto AequITAS alla data del 31 gennaio precedente, quale "contributo di solidarietà" al Fondo AequITAS per il Microcredito.

Tale Fondo sarà gestito dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica per fornire garanzie a copertura di operazioni di microcredito finanziate da Banca Etica e finalizzate al sostegno e alla nascita di microimprese.

SERENITAS

Il comparto SerenITAS è orientato prevalentemente verso investimenti in titoli di debito e del mercato monetario, limitando la quota di investimenti in titoli di capitale ad un massimo del 15%, che riguarderà prevalentemente i titoli guida del mercato. L'obiettivo è la protezione del capitale investito in coerenza con un **profilo di rischio basso**. Verranno considerati strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

I titoli di debito vantano un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

SECURITAS

Il comparto è orientato prevalentemente verso investimenti in titoli di debito con **basso profilo di rischio**. Il patrimonio sarà investito per un minimo del 50% in titoli di debito con una duration pari o inferiore a tre anni e per un massimo del 15% la gestione può essere orientata verso titoli di capitale. La parte residuale sarà investita in titoli del mercato monetario e titoli di debito con una duration superiore a tre anni.

Il profilo di rischio è basso e non verranno effettuati investimenti che diano adito a rischi di cambio. Verranno considerati strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e denominati nella moneta di conto di corso legale in Italia.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

L'adesione al comparto denominato "SECURITAS" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata di un rendimento minimo pari all'1% netto annuo.

Per tutti gli anni in cui il rendimento annuo netto del comparto risulterà superiore al 3%, la maggiorazione di rendimento minimo garantito crescerà dall'1% all'1,25% netto annuo.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia di cui sopra è riconosciuto in caso di riscatto per decesso, nonché, con una permanenza continuativa nel comparto di almeno 5 anni, nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Per questi ultimi due casi, qualora la durata di permanenza continuativa nel comparto sia inferiore ai 5 anni, all'aderente è comunque attribuito il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione, pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

In tutti i casi sopra descritti, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 25,82;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 20,49 euro per il comparto AequITAS e 15,49 euro per gli altri comparti, applicata annualmente.

Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal D.P.G.R. 11/L approvato il 7 settembre 2010 dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige è prevista in via generale la riduzione a euro 7,75 della commissione di cui al presente punto. Per gli aderenti al comparto AequITAS la commissione sarà pari a euro 12,75.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

una commissione di gestione pari a:

- **1,50% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,125% su base mensile) per il comparto denominato ActivITAS;

- **1,15% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,095% su base mensile) per il comparto denominato SolidITAS;

- **1,05% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,087% su base mensile) per il comparto denominato AequITAS;

- **0,80% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,066% su base mensile) per il comparto denominato SerenITAS;

- **1,00% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,083% su base mensile) per il comparto denominato SecurITAS;

tale commissione è prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 3.

d) **Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'allegato n. 4.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

3. Sono a carico della compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.

6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate (vedi allegato n. 4).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di

entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13 comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni:

a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;

b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della invalidità totale e permanente o della morte in data anteriore a quella di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.

4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.

5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank S.p.a., di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.

2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18. - Responsabile

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI**Art.25. - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.

2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.